



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

SOCIO ONORARIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
Antonio Zanarotti

SOCI FONDATORI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Massimo Lotto
Roberto Valentino

SOCI ORDINARI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Angelo Stimamiglio
Federico Caprin
Roberto Dorigato
Benedetta Zanarotti
Teo Di Battista
Alberto Signorini
Sonia Poletto

STUDI FONDATORI
Studio Grieco 1947
Studio Grazioli 1958

SEDE
VICENZA - Via dei Cairoli 9

COLLABORATORI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Francesco Ambrosini
Luigi Solinas
Alessandro Prandin
Gianluca Sordato
Marco Beghini
Laura Scalco

DOTTORI
Nicolò Dalla Riva
Arianna Maran

TIROCINANTI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Radames Rizzato
Silvia Segnafreddo
Elisa Dalla Riva

Ai nostri Clienti
Società di Capitali

Vicenza, 23 marzo 2020

FOCUS: COVID19 – Questione Bilanci.

Gentile Cliente,

l'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) dispone al primo comma che "*In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio*".

La norma in esame attribuisce alle società la facoltà di convocare l'assemblea annuale di approvazione del bilancio **entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. La nuova previsione deroga tanto agli art. 2364, secondo comma, e 2478-bis del c.c. (che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'assemblea annuale di bilancio, consentendo la proroga fino ai 180 giorni solo in presenza di previsione statutaria e al ricorrere di determinate circostanze) quanto ad eventuali diverse previsioni statutarie.

Si ritiene opportuno evidenziare che il ricorso al più ampio termine di convocazione è una mera **facoltà** per le società, che pertanto potranno convocare l'assemblea nella data, antecedente al 29 giugno 2020 (data coincidente con la scadenza dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio al 31.12.2019), più adeguata rispetto alle esigenze della società (pagamento dei dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio) e alla possibilità di tenere l'assemblea secondo le modalità indicate nel decreto.

Come osservato dalla dottrina più autorevole (cfr. Nota Assonime avente ad oggetto *Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18: le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee*), **l'utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato da parte della società**. Il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea.

In virtù di quanto osservato Assonime, pertanto, l’esercizio della facoltà di ricorrere al maggior termine dei 180 giorni non dovrebbe richiedere agli amministratori di redigere un **verbale di differimento**.

Nella speranza che quanto sopra sia sufficientemente chiaro, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati